



STATUTO DEL CORO POLIFONICO MALATESTIANO DI FANO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Il Coro Polifonico Malatestiano è un'associazione musicale autonoma, apolitica, apartitica ed ha sede in Fano, in via Arco d'Augusto n° 39.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

L'associazione si propone come finalità principale la diffusione della conoscenza musicale mediante l'attività artistica (concerti, rassegne, concorsi), realizzazioni e divulgazioni culturali varie, attività didattica, ecc.

L'associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

ART. 2 - I SOCI

I soci che compongono l'associazione sono i coristi che fanno parte dell'Organico e le eventuali persone benemerite proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di attenersi al programma annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

I soci, anche con funzione di Presidente o di Consigliere, prestano la loro attività in modo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni;
- b) indegnità deliberata dall'Assemblea.

ART. 3 - ORGANICO

L'organico non ha un limite numerico di coristi.

Per entrare a far parte dell'associazione deve essere presentata dall'interessato apposita richiesta scritta.

Gli aspiranti coristi verranno immessi in organico dopo un periodo di prova variabile, non superiore comunque ai 12 mesi, durante il quale saranno valutate le loro capacità musicali e la loro disponibilità alla vita del gruppo.

L'immissione in organico è determinata dal parere favorevole del Direttore Artistico e dall'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il corista immesso ufficialmente in organico non potrà far parte di altre associazioni corali e musicali regolarmente costituite, né collaborare anche temporaneamente con esse, salvo diversa disposizione dell'Assemblea straordinaria. Il presente comma non si applica ad eventuali soci professionisti in campo musicale.

Qualora particolari esigenze artistiche lo richiedessero è possibile, su proposta del Direttore Artistico e approvazione del Consiglio Direttivo, avvalersi della collaborazione temporanea di soggetti esterni all'associazione.

L'organico aggiornato del Coro sarà costantemente in visione nella sede sociale.

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Artistico.

ART. 5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione nei limiti previsti dalla Legge e dal presente statuto.

Essa è composta da tutti i soci di cui all'art. 2 ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria entro il 1° marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma annuale delle attività nelle sue linee generali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via straordinaria nei seguenti casi:

- a) quando egli ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta di almeno 3 consiglieri del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta di almeno un 1/3 dei soci.

Le richieste di cui ai punti "b" e "c" devono essere inoltrate per iscritto, con indicazione dell'ordine del giorno, al Presidente che ne dà ricevuta.

Il Presidente, entro 15/gg dal ricevimento della richiesta, deve convocare l'Assemblea fissandone la data di riunione non oltre i 15/gg. successivi.

La comunicazione della convocazione con l'Ordine del Giorno sarà affissa nella bacheca della Sede

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione, ad un'ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti a titolo personale e per delega scritta. Ogni socio non può presentare più di una delega.

L'Assemblea dei soci discute e delibera sulle relazioni dei responsabili degli organi sociali e in generale su ogni questione venga ad essa sottoposta. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge direttamente il Presidente;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio annuale;
- e) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina del Direttore Artistico
- f) delibera su proposta del Consiglio Direttivo la radiazione del socio per indegnità;
- g) delibera in materia di modifica dello statuto;
- h) delibera in materia di scioglimento dell'associazione;
- i) delibera in materia di cambiamento di indirizzo artistico-musicale;
- j) demanda al Consiglio Direttivo l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Relativamente ai casi di cui ai punti g - h - i l'Assemblea è valida con la presenza di almeno i 4/5 dei soci e delibera a maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 consiglieri e dal Presidente eletti tra i soci.

I membri del Consiglio concordano al loro interno i vari incarichi (amministratore, segretario, capo-coro, addetto alle pubbliche relazioni, addetto alle attività ricreativo-culturali e alla sede, ecc.).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta, per iscritto e con indicazione dell'ordine del giorno, almeno due consiglieri. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Esso è validamente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) individua le norme per il funzionamento dell'associazione;
- b) predispone il programma della vita artistica e ricreativa dell'associazione;
- c) accoglie o respinge le domande degli aspiranti coristi;
- d) verifica la redazione del bilancio;
- e) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati d'urgenza dal Presidente.

I consiglieri, incluso il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, la reintegrazione del numero previsto dallo Statuto avverrà, prioritariamente, nel rispetto della graduatoria dei soci non eletti e, in seconda istanza, attraverso una nuova elezione dei consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;
- b) per voto di sfiducia dell'Assemblea: l'Assemblea è valida con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, delibera a maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti e con voto segreto;
- c) per scadenza del mandato triennale.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo (iniziative organizzative e finanziarie di carattere contingente e limitato) previa consultazione informale dei consiglieri, sottoponendo poi detti provvedimenti a ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dall'Amministratore, consigliere che ha anche funzioni di Vice-presidente.

La carica di Presidente sarà reintegrata solo tramite nuove elezioni.

Il Presidente decade per:

- a) dimissioni;
- b) per voto di sfiducia dell'Assemblea: l'Assemblea è valida con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, delibera a maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti e con voto segreto;
- c) per scadenza del mandato triennale.

ART. 8 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è il responsabile musicale del Coro.

La sua nomina è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno i 2/3 dei soci, delibera a maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti e con voto segreto;

Egli cura la preparazione individuale e collettiva del gruppo e concorre in modo determinante alle decisioni in materia di repertorio musicale.

Può chiedere, ove lo ritenga opportuno per la preparazione artistica, la collaborazione di altre persone tecnicamente ed artisticamente valide.

Nessun compenso è previsto per il Direttore Artistico e per gli eventuali suoi collaboratori. In casi particolari è previsto un rimborso spese da concordare con il Consiglio Direttivo.

La cessazione della collaborazione con il Direttore Artistico può avvenire:

- a) Per dimissioni;
- b) Su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) Su richiesta da parte di almeno 2/3 dei soci;

In questi ultimi due casi la decisione deve essere deliberata dall'Assemblea: l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 4/5 dei soci, delibera a maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti e con voto segreto.

Il Direttore Artistico non è socio dell'associazione.

ART. 9 - SOSPENSIONI DALL'ATTIVITA' ARTISTICA, DALL'ORGANICO E SANZIONI DISCIPLINARI

Su richiesta del corista potrà essere concessa al medesimo, dal Consiglio Direttivo, una sospensione temporanea dall'attività del Coro o dall'organico.

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore Artistico, può adottare sospensioni temporanee dall'attività artistica o dall'organico nei confronti dei coristi che non prendano parte responsabilmente all'attività musicale del Coro (prove, concerti, tournée, ecc.).

Il reinserimento del corista avverrà d'intesa fra il Direttore Artistico e il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci, formata da almeno i 2/3 dei suoi componenti, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti e con voto segreto, la radiazione di un socio per gravi e comprovati motivi di scorrettezza e indegnità. Il socio interessato può intervenire all'Assemblea per esporre le proprie ragioni.

ART. 10 - MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi economici per il perseguimento dei propri scopi da:

- a) quote annuali dei sostenitori;
- b) oblazioni volontarie;
- c) sovvenzioni e/o contributi elargiti dallo Stato e da Enti e Istituzioni pubbliche o da privati;
- d) rimborsi spese per prestazioni artistiche o derivanti da convenzioni;
- e) donazioni e lasciti testamentari.

Le suddette entrate sono totalmente impiegate per coprire le spese di attività gestionale, culturale, artistica e ricreativa dell'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o dell'Amministratore.

ART. 11 - PATRIMONIO

Fanno parte del patrimonio dell'Associazione tutti i beni attualmente di proprietà, quelli che saranno in seguito acquistati, quelli che verranno acquisiti a titolo di donazione.

Alcuni di questi beni (divise, cartelle, spartiti, ecc.) di proprietà dell'Associazione, possono essere affidati temporaneamente ai coristi per lo svolgimento della loro attività artistica.

Tutti i beni devono essere inventariati.

ART. 12 - REGOLAMENTI

L'associazione potrà dotarsi di regolamenti che dovranno essere approvati dall'Assemblea se riguardanti aspetti generali, o dal Consiglio Direttivo se inerenti le funzioni interne del medesimo.

ART. 13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti al Comune o a Istituzioni a carattere artistico-musicale o di beneficenza, o ad organizzazioni di volontariato che abbiano finalità di utilità generale e che, comunque, siano operanti nell'ambito del territorio comunale.

I criteri verranno stabiliti dall'Assemblea.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espresso, il presente Statuto rinvia alle norme di Legge vigenti in materia. Copia dello Statuto, dei verbali di Assemblea e dei verbali di Consiglio, sono a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

**IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEARE
DEL 21 GENNAIO 1999**